



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°216

Al personale

Docenti e Ata

All'Ufficio personale

Agli atti della scuola, all'albo online e al sito web

Oggetto: autorizzazione esercizio della libera professione-incarichi extrascolastici

Si invitano i docenti che vogliano esercitare la libera professione o a svolgere un incarico extra-scolastico a presentare formale richiesta al Dirigente Scolastico, **all'inizio del nuovo anno scolastico 2026-27, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, pubblicati nella sezione Avvisi del sito web** (chi avesse già presentato richiesta con altro modello è invitato a ripresentarla dopo l'inizio dell'anno scolastico utilizzando i modelli della scuola). Si coglie l'occasione per ricordare al personale che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 c. 7 *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*, ovvero dal Dirigente scolastico. Si comunica, altresì, che non saranno autorizzati incarichi extrascolastici (anche se compatibili) da svolgersi contemporaneamente nel medesimo periodo, ma sarà autorizzato un incarico alla volta, sempre se compatibile con il pubblico impiego, in attuazione della circolare Funzione Pubblica (<https://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/rapporto-di-lavoro-pubblico/incompatibilita-cumulo-di-impieghi-e#:~:text=L'art.%2053%20del%20d.lgs.%20n.%20165%20del%202001,lavoro%20dipendente%20o%20autonomo%20o%20esercitare%20attività%20imprenditoriali>).

Va precisato, inoltre, quanto riportato nella Nota *Miur* Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005, che chiarisce che **al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali**, a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento

delle attività inerenti alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.

Per i docenti che chiedano di svolgere la professione di avvocato, si fa presente che l'avvocato che voglia fare l'insegnante e, nello stesso tempo, rimanere iscritto all'albo professionale, deve occuparsi esclusivamente di materie giuridiche.

La vecchia disciplina, nel prevedere l'incompatibilità tra la professione di avvocato e qualsivoglia impiego pubblico, stabiliva un'eccezione per "i **professori** e gli **assistenti delle Università** e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari". Successivamente, nel 2010, le Sezioni unite, in nome della "libertà di insegnamento", avevano aperto anche ai **docenti elementari**.

Con la riforma forense, L. 247 del 2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, dispone, all'articolo 19, che **"l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici."**

Per il personale ATA l'autorizzazione è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio.

Coloro che intendano svolgere altre attività sono invitati a prendere visione del D.Lgs n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D.Lgs n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D.Lgs. 29 /1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si ribadisce, quindi, che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D.Lgs n. 297/1994, art. 53

D. L.gs n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (come tale si intenda quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:

– collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Si ricorda, inoltre, **per quanto riguarda le lezioni private**, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla prima dell'inizio dell'attività, utilizzando i moduli allegati alla presente circolare. Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato con firma autografa, deve essere inviato via e-mail all'Ufficio Alunni dell' IC Lamezia Gatti-Manzoni-Augruso, all'attenzione del Dirigente Scolastico.

Qualora il dipendente abbia stipulato un contratto extra-scolastico, è tenuto ad allegarlo all'istanza e ad esibirlo al Dirigente Scolastico, ai fini dell'istruttoria.

La presente comunicazione, pubblicata sul sito web- albo on line, vale come notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93

